



Percepiti € 2,66
per lavoro coperto
per usanze
Bar, 21 DIC. 2012

IL CANCELLIERE
Rosaria Migliardi

TRIBUNALE DI BARI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

N.R. _____
G.i.p. 14258/2

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(Artt. 410 co. 2 c.p.p.)

Il Giudice, dott.ssa Susanna De Felice

letta la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in data 12.7.2012;
letti gli atti del procedimento penale n. 496/12 R.G. N.R., iscritto nei confronti di v:

a seguito delle note/istanze/denunce di _____ e
_____ indirizzate al Procuratore della Repubblica in data 13
settembre 2011 e 24.10.2011;

letto l'atto di opposizione delle persone offese, depositato in data 31.7.2012 a
seguito della notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p.;

a scioglimento delle riserva di cui al verbale del 21.11.2012,

osserva

Deve premettersi che la vicenda oggetto del presente procedimento attiene a fatti
avvenuti nel 1992, riguardo ai quali sono stati aperti, negli ultimi vent'anni, almeno dieci
diversi procedimenti penali sempre dietro 'impulso' dei germani

_____ e _____ i quali hanno denunciato, di volta in volta,
la Banca _____, Agenzia di _____, l'Istituto _____ ed i suoi
Funzionari, l'Avv. _____ la _____ e l'ing _____ il Comune di
_____ il Notaio _____, la Società _____ e il rag.
_____ di vari reati, (truffa, abuso in atti di ufficio, falsi e 'frode patrimoniale e frode
spirituale').

Tutti i procedimenti, (peraltro trattati da pubblici ministeri e giudici - persone fisiche - sempre diversi) si sono conclusi con provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. In particolare:

il proc. pen. n. 1990/94-21 r.g.n.r., (p.m. dott. G. De Bari), che ha tratto origine dall'esposto del 30.5.1994 dei germani _____ a seguito di approfondite indagini preliminari e di consulenza tecnica effettuata dal dott. _____ - che ha escluso l'emergenza di qualsivoglia irregolarità sconfessando con argomentazioni tecniche fondate sulla documentazione in atti ogni asserzione dei denunciati - è stato definito con archiviazione in data 8.2.1995 dal Gip dott. _____ per infondatezza della *notitia criminis*;

il proc. pen. n. 7981/94-21 (p.m. dott. Mirabile) è stato archiviato il 19.4.1995;

il proc. pen. n. 3051/95-21 (p.m. dott. G. De Bari), che ha tratto origine da nuovo esposto, per gli stessi fatti, dei germani _____, i quali lamentavano l'assenza, nel fascicolo del proc. pen. n. 1990/94 r.g.n.r., di atti e documenti da loro prodotti; a seguito di indagini tali affermazioni risultavano del tutto destituite di fondamento (cfr. esito indagini delegate del 17.5.1995, Polizia di Stato) con conseguente archiviazione del procedimento in data 10.6.1995 da parte del Gip, dott. Sabatelli;

i proc. pen. n. 1285/96-45, e proc. pen. 15294/96 (p.m. dott. Mattencini), scaturiti da nuovi esposti dei germani _____ datati 27.6.1996 e 22.8.1996 nei confronti del _____, rag. _____, avv. / _____, notaio S _____

per 'associazione e raggio ai fini di appropriazione di capitali' - relativi sempre al contratto di finanziamento stipulato in data 21.5.1992; a seguito delle approfondite indagini svolte dalla G.d.F., Comando II Compagnia di Bari, - nel corso delle quali venivano ascoltati anche il rag. _____ ed il dott. _____ Dirigente del _____ presso l'Assessorato _____ della Regione Puglia, diretto superiore del dott. _____ (funzionario che aveva curato la pratica di finanziamento proposta dai fratelli _____ alla _____) - il procedimento veniva nuovamente archiviato per totale infondatezza della notizia di reato, con decreto del gip dott. _____ in data 3.6.1997, (il quale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione);

proc. pen. n. 5602/99 (p.m. dott.ssa Congedo), instaurato a seguito di ennesimo esposto dei germani _____) - relativo sempre alla medesima vicenda avente oggetto la richiesta di finanziamento avanzata alla _____ ed il contratto di finanziamento stipulato il 21.5.1992 con il _____ - proposto in data 30.8.1999 per 'frode sul patrimonio e frode spirituale' nei confronti di _____ Agenzia di _____ e Istituto _____ le indagini, affidate alla Sezione di P.G. dei Carabinieri, comportavano anche questa volta l'ascolto dei denunciati e si concludevano con un'articolata richiesta di archiviazione per infondatezza ("la ricostruzione della vicenda offerta dallo stesso esponente esclude la possibilità di configurare il reato

di truffa anche dal punto di vista sostanziale"), con archiviazione adottata con decreto del 26.4.2000 Gip dott.ssa

proc. pen. n. 940/99 (p.m. dott. Messina), iscritto a seguito degli esposti dell'1.9.99, nel quale venivano delegate indagini al Nucleo Regionale Guardia di Finanza; nella denuncia - ancora una volta - i germani lamentavano di essere stati 'indotti' a stipulare un 'fasullo' contratto di finanziamento (sempre quello del 21.5.1992, dinanzi al Notaio ed alla presenza di funzionari del) per ottenere un sovvenzionamento dalla (pratica istruita dall'ing.) ma di essere stati raggirati, essendo loro intenzione richiedere un finanziamento statale *ex lege* 64/86, per l'ottenimento del quale erano state concesse ipoteche sui loro beni; anche in questo caso le indagini espletate - nel corso delle quali il P.M. provvedeva personalmente a sentire le persone offese - evidenziavano l'assenza di irregolarità nella gestione della pratica e la totale infondatezza delle accuse degli esponenti; il procedimento in parola, - che a seguito degli ulteriori esposti del 17.11.2000 e 17.1.2001 (confluiti nel proc. pen. n. 21543/2000, p.m. dott.ssa), prendeva il n. 3151/2001 r.g.n.r., si concludeva con richiesta di archiviazione (opposta) del 10.3.2001 per prescrizione di tutti i reati eventualmente configurabili. Il Gip, dott.ssa con decreto in data 9.12.2001, disponeva - con articolata ed ineccepibile motivazione, rigettando l'opposizione delle persone offese - l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato; procedimento penale n. 15688/09 r.g.n.r. (P.M. dott. De Bari), archiviato, a seguito di opposizione dichiarata inammissibile, dal GIP dott.ssa PILIEGO in data 14 ottobre 2011.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la richiesta di archiviazione in esame riguarda il procedimento instaurato a seguito di tre istanze da parte di e indirizzate al Procuratore della Repubblica di Bari; nell'istanza del 13 settembre 2011, gli esponenti richiedevano "... l' affidamento della procedura penale n. 15688/09 ad altro P.M...", adducendo che sul sostituto assegnatario del procedimento "... vi sono delle doglianze... concernenti il modo in cui ha condotto le indagini relativi alla nostre denuncie, per quanto riguarda la mancata erogazione dei fondi statali per lo sviluppo del Mezzogiorno legge 46/86 confermati dal C.S.M."; a dire degli esponenti "...l'archiviazione è del tutto infondata in quanto ha sottratto il decreto motivato alla Procura Generale di Cassazione in modo da rendere inefficace gli atti accusatori con sua istanza inviata alla Procura Generale presso la corte di appello del 14 aprile 2011"; come detto, la richiesta di archiviazione oggetto di doglianza è, invece, stata accolta dal Gip - il quale, condividendone le argomentazioni, ha dichiarato inammissibile l'opposizione - con decreto del 14.10.2011; nell'istanza del 24 ottobre 2011, e "... in riferimento dell' istanza del 13 settembre 2011 e all'

archiviazione del GIP dott.ssa _____ e sul presupposto dell' "infondatezza" di "... tale
archiviazione... in danno della persona offesa (poiché) ... non hanno mai sfociati dei reati penali di
abuso di ufficio-truffa semplice, truffa aggravata e permanente nel conseguimento di erogazione
pubblica riguardante la legge statale 64/86... ", richiedevano "... urgentemente, il riesame di tale
procedura in modo da sospendere la procedura di esecuzione immobiliare civile 73/98 e quindi
fermare la frode sul patrimonio aziendale..."; con l'istanza avente ad oggetto "richiesta di
riapertura del procedimento penale n. 15688/09 r.g.n.r. (archiviato a seguito di opposizione dal
GIP dott. _____ in data 14 ottobre 2011)", depositata il 2 marzo 2012, con la quale gli
stessi esponenti chiedevano "...la riapertura delle indagini, con esame degli estratti conto e
bilanci _____ relativi ai bienni 1987/1988 e 1988/1991 (atti non presentati neanche
al C.T.U. dott. _____ nella procedura civile n. 2347/97 Trib. Bari) oltre che della già richiesta
acquisizione della trasmissione televisiva "Report" del 25 ottobre 2009, con sospensione della
procedura esecutiva n. 73/98 R.G. Esec. Imm."

Orbene, nonostante le approfondite indagini già effettuate negli ultimi 15 anni, in seguito
alle insistenti segnalazioni degli esponenti la Procura ha ritenuto doveroso acquisire gli
atti di tutti i procedimenti penali innanzi richiamati e rivalutare il materiale probatorio
alla luce della prospettazione delle presunte persone offese, pervenendo, infine, ad una
motivata richiesta di archiviazione.

Ritiene questo giudice che tutte le argomentazioni svolte dal P.M. siano convincenti e
condivisibili: alla stregua degli atti - consulenza del dott. _____, verbali di s.i.t.,
documentazione prodotta dai germani _____ ed acquisita dalla P.G. delegata,
non può che rilevarsi la completezza e l'eshaustività degli accertamenti in precedenza
effettuati, dai quali emerge con evidenza l'assoluta infondatezza delle doglianze delle
persone offese, nei confronti delle quali non risultano perpetrati abusi, truffe, frodi o altre
condotte penalmente rilevanti.

Emerge, infatti, dal fascicolo che oggetto delle doglianze dei fratelli
nei confronti degli odierni indagati _____ e _____ (tutti ex
funzionari dell'istituto _____ poi diventato _____
e di _____; e _____ (nei confronti dei quali sono intervenuti vari
provvedimenti di archiviazione) è sempre il Contratto di finanziamento a medio termine,
assistito da ipoteca immobiliare, stipulato il 21.5.1992 dal notaio _____ tra il
suddetto istituto e la _____; con sede in _____, composta dai due
unici soci _____ e _____; a causa della stipula di tale contratto
costoro, a loro dire, si sarebbero senza volere, (a causa degli artifici e raggiri posti in
essere dai funzionari a loro danno e/o delle false indicazioni contenute nell'atto)
impegnati a condizioni diverse da quelle volute e, a seguito della perdita del
sovvenzionamento ex lege 64/86, mai erogato da parte del competente ufficio Regionale

(mancata erogazione addebitata all'abuso del Decemvirale), si sarebbero visti 'aggredire' da una procedura esecutiva intrapresa a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento.

Tuttavia, dalle indagini espletate è emerso con evidenza che nessun artificio o raggiro è stato da alcuno posto in essere al momento della stipula del contratto di finanziamento - di agevole comprensione e liberamente sottoscritto - e che i due Mastrolonardo risultano decaduti dal beneficio esclusivamente per cause addebitabili a sé medesimi (mancata integrazione documentale richiesta ai fini istruttori dall' all' in data 26 gennaio 1996 e sollecitata il 27 aprile 1999 proprio dal dirigente di settore ing.); le affermazioni dei denunciati, contenute nei numerosi esposti denuncia depositati, appaiono contraddette dalle risultanze in atti: si veda quanto accertato dal dott. nella consulenza citata, quanto evidenziato dalla sez. PG della Polizia di Stato in data 3/11/1994¹, nonché nell'informativa della G.d.F. del 14.12.2000.

Non controvertibili, peraltro, risultano le considerazioni svolte dal P.M. nella richiesta di archiviazione già formulata il 19 maggio 2011 nel procedimento n. 15688/2009 r.g.n.r. - accolta dal G.I.P. con decreto 10 ottobre 2011 - in ordine all' insussistenza di profili di falsità nel "contratto di finanziamento a medio termine" redatto il 21 maggio 1992 dal

¹Dagli accertamenti è risultato che: 1) non è mai esistita una "richiesta di finanziamento agevolato" sottoscritta dal Mastrolonardo nel 1986, poiché, dall'entrata in vigore della L. 1/3/1986 n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno) sono trascorsi circa due anni perché detta normativa divenisse pienamente operativa mercé la firma dei decreti attuativi e la stipula delle convenzioni bilaterali Regione/istituti di credito; 2) il programma di investimento proposto dal Mastrolonardo ammontante a £ 866.577.600, apparve da subito all'ing. Decemvirale rivestire il carattere della improponibilità: tra le altre cose, i predetti imprenditori risultavano privi, in termini di mezzi propri, del 30% dell'investimento richiesto (requisito, questo, del c.d. "rapporto mezzi propri/capitale da investire", contemplato dalla legge a pena di inammissibilità del progetto), erano sforniti di qualsivoglia linea di credito con le banche e registravano un fatturato quasi nullo; 3) solo in data 3/6/1988 il comune di ha rilasciato ai la concessione n. avente ad oggetto "variante isoplanovolumetrica alla concessione edilizia n. per la costruzione di un locale per la lavorazione del marmo ed alloggio del custode" di cui alla cennata concessione del 1985. Con certificato del 9/10/92, l' del comune di attesta la nuova destinazione d'uso dell'erigendo manufatto in "opificio industriale per la lavorazione di materie plastiche"; 4) secondo quanto risulta da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da loro sottoscritta in data 17/4/92, i Mastrolonardo attestano di avere dato inizio ai lavori di costruzione il 28/11/1989 precedente; 5) secondo quanto riportato nel "modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 1/3/1986 n. 64 per le imprese artigiane" sottoscritto dai Mastrolonardo in data 15/4/1991, gli stessi dichiaravano di avere in corso l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Bari: conseguiranno detta iscrizione solamente in data 9/6/1992 (vds. allegata visura camerale); nell'ambito del citato modulo, i Mastrolonardo attestano, altresì, di non avere presentato precedenti istanze di finanziamento agevolato negli anni precedenti; 6) la regione Puglia ha provveduto alla predisposizione e stampa dei moduli per la richiesta di finanziamento agevolato solo nel 1988, una volta cioè che la legge 64/86 divenne, come già detto, pienamente operativa; 7) il rag. abituale frequentatore dell'Assessorato a cagione della sua attività di consulente d'impresa, venne segnalato dall'ing. ai Mastrolonardo quale professionista in grado di creare le condizioni minime (in termini di assetto societario complessivo) per il loro accesso al credito agevolato; 8) gli stessi fratelli Mastrolonardo hanno categoricamente negato di avere mai ricevuto richieste di denaro da parte citato funzionario regionale; 9) sempre dalla lettura della visura camerale presso la Camera di Commercio di Bari, risulta che la inizia la propria attività, come semplice impresa, il 28/7/1986, mentre come impresa artigiana l'inizio dell'attività risale ad epoca molto più recente, il 9/6/1992. n.

notaio _____ al quale parteciparono _____ e _____
nella qualità di funzionari del _____ istituto che
successivamente - con la denominazione _____
rappresentato da _____ - agì nei confronti dei fratelli _____
con intimazione dell'atto di precetto 14 novembre 1997 per il mancato pagamento delle
rate connesse al finanziamento erogato.

Quanto alle 'allegazioni' di _____ e _____
- da ultimo nella "richiesta di riapertura del procedimento penale n. 15688/09 r.g.n.r."
formulata il 2 marzo 2012 - esse appaiono confuse e prive di qualunque incidenza rispetto
all'oggetto del procedimento.

Quanto all'audizione dell'ing. _____ prospettata nella qualità di Direttore dei
Lavori del manufatto, sede della _____ non ne viene in alcun modo
evidenziata l'utilità ai fini delle prospettazioni contenute nell'atto di opposizione,
soprattutto con riferimento alle reiterate censure indirizzate alla "condotta fraudolenta"
della _____ (ovvero dei suoi funzionari).

Con riferimento alla richiesta di "esame degli estratti conto e bilanci
risalenti addirittura agli anni 1987/1992, se ne deve ribadire l'assoluta inconferenza
rispetto ai temi da provare; altrettanto deve dirsi con riferimento alla "eventuale
documentazione interna involgente le determinazioni sui rapporti bancari ed economici
intrattenuti con le persone offese", della quale si rileva la genericità oltre che l'inutilità,
tenuto conto del fatto che gli stessi sigg. _____ richiamando il dato della
<eventualità> della documentazione di cui invocano l'acquisizione e/o il sequestro, e/o
l'esibizione, dimostrano di non essere neppure certi della esistenza della stessa e, ancor
più, a fortiori, della sua pertinenza.

Conclusivamente, deve ritenersi che l'opposizione spiegata - di contenuto pressoché
identico alla "Opposizione alla esecuzione e/o agli atti esecutivi e querela di falso del titolo
esecutivo", spiegata in sede civile il 22.5.2009 - non sia in grado di scalfire minimamente le
solide argomentazioni contenute nella richiesta di archiviazione della Pubblica Accusa,
limitandosi gli opposenti a formulare una serie di doglianze che appaiono pedissequa
riproposizione di precedenti analoghe - senza neppure tener conto del palese e oggettivo
superamento per tabulas di alcune di esse - e proposizioni di investigazioni suppletive
non pertinenti all'oggetto del procedimento e in alcun modo suscettibili di modificare il
consolidato quadro probatorio, già oggetto di ripetute pronunce di archiviazione.

Deve, pertanto, concludersi per l'inammissibilità dell'opposizione.

Deve infine osservarsi che, nonostante siano intervenuti, sino al 2001, due decreti di archiviazione per i reati di calunnia a carico delle odierne persone offese - l'ostinazione con la quale i germani hanno continuato a tempestare l'Autorità Giudiziaria di esposti e richieste di riapertura di indagini in ordine sempre alla stessa vicenda (che ha già costituito, nel corso dell'ultimo ventennio, oggetto di indagini approfondite sfociate in plurime richieste di archiviazione seguite da altrettanti decreti di archiviazione da parte di Gip diversi, per totale infondatezza della *notitia criminis*), in uno con la palese temerarietà di tali richieste, sovente accompagnate da esposti e denunce nei confronti dei magistrati - civili e penali - che si sono occupati della vicenda e che hanno avuto, secondo i denunciati germani il 'torto' di non condividere le loro prospettazioni, impone allo stato una rivalutazione di precedenti decisioni in relazione alla ricorrenza di ipotesi di reato a loro carico, in precedenza escluse per difetto dell'elemento psicologico; difatti, la **pressione** esercitata per anni sull'Autorità Giudiziaria con i citati esposti e con note inviate ai 'superiori gerarchici' od ai titolari di azione disciplinare presso la


nei confronti dei sempre diversi magistrati che in quel momento si stavano occupando delle indagini, (oltre che dei giudici civili che assumevano determinazioni 'sgradite' nell'ambito del procedimento di esecuzione) appare essere stata dolosamente strumentale ad ottenere quella - ribadita nell'ultima 'nota' - sospensione della procedura esecutiva immobiliare che, nonostante il puntuale esperimento, da parte dei convenuti di tutti i numerosi strumenti previsti dal codice di procedura civile e ad onta delle denunce ed esposti spediti qua e là, non sono mai riusciti ad ottenere;

P.Q.M.

Applicati gli artt. 410 co. 2 c.p.p., dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento sopra numerato e la restituzione degli atti al P.M., anche al fine di valutare la sussistenza di profili di reato a carico degli opposenti per il reato di calunnia.

Così deciso in Bari, il 21.11.2012

Il Giudice



(dott.ssa Susanna De Felice)



335-5603087
MONICA 085



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Sezione del Giudice per le Indagini preliminari

Avviso di Procedimento in camera di consiglio -
(art. 127 c.p.p.)

R.G.N.R. 496/12
R.G. G.I.P. 14258/12

Il Cancelliere d.ssa Fiammetta Gabriele in relazione al procedimento sopraindicato nei confronti di :

Per i reati di cui agli artt.

AVVISA

Gli indagati:

- 1 nato il _____ a _____ a _____
- 2 nato a _____ res. a _____
- 3 nato a _____ ivi res. in _____
- 4 nato a _____ ivi res. in _____
- 5 nato a _____ il _____ res. a _____

Il P.M.dott. Bruno

Il difensore di fiducia /d'ufficio : avv. Gabriella Lerario- Gioia del Colle Via Bovio 7 di ufficio per i n. 1,2 e 5
avv. Giuseppe Fiorito - Bari di fiducia per il n. 3
avv. Antonio Maria La Scala - Bari di fiducia per il n. 4

Le parti offese

- 1) _____
 - 2) _____
- Elett. dom. c/o avv. Salvatore Tomasino - Bari Via Manzoni 40

Che con il decreto del 5/10/12 il giudice per le indagini preliminari Dott.ssa Susanna De Felice ha fissato per il giorno **21/11/12** alle ore 9,30 in Bari, Nuovo Palazzo di Giustizia, Via Nazariantz n. 1, aula 2 1° piano, l'Udienza in Camera di Consiglio in relazione alla richiesta di opposizione alla archiviazione

Si avverte che le parti interessate, potranno presentare memorie in Cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Bari, Il 5/10/12

Il Cancelliere
Dr.ssa Fiammetta Gabriele